

**Legge regionale “Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2008” approvata il 18 dicembre 2007 dal Consiglio regionale della Lombardia.**

**Art. 5**  
(Servizi fitosanitari)

1. Alla legge regionale 22 marzo 2004, n. 4 “Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali” sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 2 dell’art. 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

*“Ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30, l’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF) assicura lo svolgimento delle attività gestionali e del servizio sul territorio. Con apposita convenzione, in particolare:*

    - a) *sono specificate le attività e i servizi il cui svolgimento è affidato ad ERSAF e determinata la data di decorrenza;*
    - b) *sono definiti gli obblighi reciproci e le modalità di controllo e coordinamento, da parte delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, delle attività e dei servizi esercitati da ERSAF;*
    - c) *sono individuate le modalità di trasferimento del personale che, alla data del 30 aprile 2007 svolgeva prevalentemente i compiti inerenti le attività e i servizi di cui alla lettera a), trasferite a ERSAF”.*
  - b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3 bis:

*“3 bis. Le competenze gestionali di cui al comma 2 continuano ad essere svolte dalle strutture regionali cui competono le funzioni del servizio fitosanitario regionale qualora si determinino situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con le attività di produzione vegetale e vivaismo svolte da ERSAF.”*
  - c) dopo il comma 6 bis dell’art. 9 è inserito il seguente:

*“6 ter. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL della convenzione di cui all’art. 1 comma 2 sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto con quelle di cui al medesimo comma 2 laddove dispone per lo svolgimento delle funzioni da parte di ERSAF.”*
2. Al comma 2 dell’art. 3 della l.r. 3/2002 le parole “e alla attività del servizio fitosanitario regionale” sono sostituite dalle parole “lo svolgimento di attività gestionali sul territorio relative alle funzioni del servizio fitosanitario regionale”.
3. Al personale di cui all’art. 1, c. 2, lett. c), della l.r. 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali), come modificato dalla presente legge, è garantito il trattamento economico percepito alla data di trasferimento fino all’effettivo completamento delle procedure di armonizzazione degli istituti giuridici ed economici fra la Giunta regionale e gli enti di cui all’art. 1, comma 2, del dlgs 165/2001 compresi nell’allegato A della legge regionale 30 del 2006.